

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2020, n. 11/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del presidente della regione n. 032/pres. del 26 febbraio 2019.

OMISSIS

Regolamento abrogato da art. 15, c. 1, DPREg. 19/1/2024, n. 07/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5), a seguito dell'abrogazione del DPREg. 32/2019.

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PER L'INSTALLAZIONE DI RETI DESTINATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTROLLO DELLA CIMICE MARMORATA ASIATICA (HALYOMORPHA HALIS), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002 N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 032/PRES. DEL 26 FEBBRAIO 2019.

Art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 032/2019 Art. 2 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 032/2019

1. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 032 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halis), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) le parole: "*pari a 60.000,00 euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*pari a 200.000,00 euro*".

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.